



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
I M P E R I A**

**Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 81/2018**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, che determina la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre
- VISTO** il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTI:** il D.M. 26.01.1960 (Disciplina dello sci nautico), come modificato dal DM 15 luglio 1974; il D.P.R. n.470 del 08.06.1982 (Attuazione della direttiva n.76/160 CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione), il D.P.R. 09.10.1997 n.431 (Disciplina delle patenti nautiche), la L. 08.07.2003 n.172 (Riordino della nautica da diporto), il D.Lgs. 18.07.2005 n.171 (Attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della L. 8 luglio 2003 n.172) e il D.M. 29.07.2008 n.146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171).
- VISTI:** la L. 25.03.1985 n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010 n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106);
- VISTI:** il D.Lgs. 09.01.2012 n.4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della L. 04.06.2010 n.96), il D.P.R. 02.10.1968 n.1639 e ss. mm. ed ii. (Regolamento d’esecuzione della L. 963/65), l’art.1 della L. 07.03.2003 n.38 (Disposizioni in materia di agricoltura e pesca), e gli art. 1 (comma 3), 7, 9 e 10 (commi 1 e 3) del D.Lgs. 26.05.2004 n.153 (Regolamento d’esecuzione della L. 38/03) ed il D.M. 06/12/2010 (in materia di comunicazione di esercizio delle pesca sportiva e ricreativa);
- VISTE:** la L. R. n.13 del 28.04.1999 e ss.mm. ed ii. (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), la L. R. n.2 del 07.02.2008 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari), il Regolamento Regionale n.5 del

30.11.2011 (Modifiche ed integrazioni al regolamento 03/2007, norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 del D.Lgs. 102/2006), le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con D.G.R. n. 156 del 15.02.2013;

**VISTE:** le note prot. n. 10869 del 06.03.2013, n. 13634 del 22.03.2013, n. 14665 del 28.03.2013 della Capitaneria di Porto di Genova con le quali sono state fornite le linee di indirizzo da seguire in seguito all'approvazione delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" da parte della Regione Liguria;

**RICHIAMATE:** le vigenti disposizioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e, da ultimo, le Circolari n.82/1594 del 13.01.2004 (Servizio assistenza bagnanti), n.09.01.30387 del 28.06.2005 (Utilizzo di moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti) e n.02.01/28149 del 26/03/2012 (Proposte per la regolamentazione dell'aqua-bike da salvamento), n.5004 del 17.08.2005 (Propulsori acquatici), n.02.01.65061 del 14.10.2005 (Uso di moto d'acqua per il salvamento), n.02.01.04/31678 del 30.03.2006 (Attività di salvamento con moto d'acqua), n.02.01.04/34660 del 07.04.2006 (Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento), n.1322225 in data 28.10.2016 (Utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge);

**CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario Marittimo di Imperia é costituito in gran parte da coste a picco prospicienti fondali navigabili, mentre gli arenili e le spiagge sono perlopiù poco estese, e spesso intervallate da scogliere o moli con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

**RITENUTO:** necessario disciplinare l'attività subacquea e le modalità di segnalazione dei subacquei in immersione e dei nuotatori liberi nelle acque del Circondario marittimo di Imperia, nonché l'esercizio della navigazione e le misure di sicurezza da adottarsi in presenza ed in prossimità di segnalazioni di subacquei immersi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare la vita umana in mare, l'integrità fisica e la pubblica incolumità;

**VISTE:** le proprie Ordinanze: 19/2016 del 27.04.2016 (Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art.27 del D.Lgs del 18.07.2005, n.171), 40/01 del 23.08.2001 (Cervo: navigazione da diporto e divieti di balneazione), 31/03 del 29.07.2003 (Limiti di velocità di unità da diporto), 17/04 del 29.07.2004 (S. Stefano: regolamento del punto d'ormeggio), 19/04 del 02.08.2004 e ss.mm.ii. (Regolamento del porto di Imperia), 36/04 del 02.11.2004 (S. Bartolomeo: tutela della condotta sottomarina), 28/05 del 04.05.2005 (Esercizio di attività economiche sul demanio marittimo), 65/05 del 10.08.2005 (Modalità di immissione in mare di acque di scarico dei servizi igienici di unità da diporto), 81/05 del 13.10.2005 (Marina di Aregai: regolamento di sicurezza del porto turistico), 21/06 del 16.03.2006 (Interdizione di tratti di mare a tutela di beni archeologici sommersi), 28/06 del 29.03.2006 (Diano Marina: regolamento di sicurezza del porto turistico), 53/06 del 05.06.2006 (San Bartolomeo al mare: regolamento per la sicurezza del Porto Turistico) 85/06 del 07.09.2006 e ss.mm.ii. (S. Stefano al mare: interdizione di un tratto di mare a tutela di beni archeologici sommersi), 17/08 del 14.03.2008 (S.Lorenzo al Mare: Regolamento per la sicurezza del Porto Turistico), 34/09 del 09.06.2009 (Locazione e noleggio), 39/09 del 18.06.2009 (Attività subacquee nel Circondario di Imperia), 70/09 del 14.10.2009

(Esercizio della pesca del riccio di mare), 09/10 del 01.04.2010 (Regolamento per la sicurezza del Porto turistico di Imperia) e le altre Ordinanze di rilievo in materia;

**PRESO ATTO:** dell'esito della riunione tenutasi il 22.05.2018, in questa sede con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario Marittimo di Imperia e delle associazioni di categoria dei balneari attive sul territorio, in merito alla disciplina delle attività balneari ed agli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

**VISTI:** gli art. 17, 28, 30, 68, 70, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n.327), e gli art. 27, 28, 59, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n.328);

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'uso del demanio marittimo nell'ambito del litorale e nella zona di mare di giurisdizione del Circondario Marittimo di Imperia (che comprende il territorio dei Comuni di Riva Ligure, S. Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare e Cervo), al fine di tutelare l'interesse primario della sicurezza dell'attività balneare e della salvaguardia della vita umana in mare;

## **ORDINA**

### **SOMMARIO**

<b>Art. 1:</b> Disposizioni generali	3
<b>Art. 2:</b> Zone di mare riservate ai bagnanti	4
<b>Art. 3:</b> Zone di mare vietate alla balneazione	7
<b>Art. 4:</b> Disciplina del servizio di salvamento	7
<b>Art. 5:</b> Utilizzo delle moto d'acqua per il salvamento	12
<b>Art. 6:</b> Disciplina dell'esercizio di sci nautico e paracadutismo	13
<b>Art. 7:</b> Disciplina della pesca ed esercizio di attività subacquee	14
<b>Art. 8:</b> Disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto	14
<b>Art. 9:</b> Disciplina della navigazione di moto d'acqua (acquascooter o jet ski)	14
<b>Art. 10:</b> Disciplina dell'utilizzo di propulsori acquatici (acquascooter subacquei)	14
<b>Art. 11:</b> Corridoi di lancio e di atterraggio	14
<b>Art. 12:</b> Norme di sicurezza per i natanti	15
<b>Art. 13:</b> Disposizioni finali	15

### **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – SCHEDA INFORMATIVA**

**ALLEGATO 2 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI**

**ALLEGATO 3 – FORMAT PIANO CONSORZIO SALVAMENTO**

**ALLEGATO 4 – CHECK –LIST AUTOVERIFICA**

**Art. 1**  
**Disposizioni generali**

1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano nel Circondario marittimo di Imperia, che comprende il litorale dei Comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure.
  
2. Ai fini della presente Ordinanza si intende per:
  - a) **struttura balneare**: un'area demaniale marittima che fornisce accoglienza e servizi ai bagnanti quale, ad esempio, uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata, una colonia marina, od altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione;
  - b) **concessionario - gestore** di struttura balneare: un soggetto privato o pubblico che, in forza di un provvedimento amministrativo o di una norma di legge, gestisce una struttura balneare;
  - c) **stagione balneare**: periodo dell'anno compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre<sup>1</sup>;
  - d) **periodo minimo di apertura obbligatoria strutture balneari**: periodo dell'anno compreso tra il 1 giugno ed il 15 settembre di ogni anno;
  - e) **orario minimo di apertura delle strutture balneari**<sup>2</sup>:
    - dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
    - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
    - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
  
3. Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità, negli orari e con le modalità indicate nella presente Ordinanza ed in conformità alle disposizioni, in materia di fruizione di spiagge, dettate dalla Regione Liguria.
  
4. Nelle spiagge libere i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima, e provvedere ad apporre adeguata segnaletica, in corrispondenza di tutti gli accessi, ben visibile dagli utenti e redatta in più lingue, con la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**
  
5. Al di fuori della stagione balneare ovvero nel periodo ricompreso **tra il 01 ottobre ed il 30 aprile**, le strutture che, in accordo con le modalità definite dalla Regione Liguria e dal

<sup>1</sup> D.P.R. n.470 del 8 giugno 1982.

<sup>2</sup> Periodi definiti dalle competenti ordinanze emanate dai Comuni costieri in ottemperanza alle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate” approvato con D.G.R. della Liguria n. 156 del 15 febbraio 2013, così come modificato dalla D.G.R. della Liguria n. 1057 del 2 agosto 2013.

competente Ente Locale, intendono effettuare apertura al pubblico per finalità non balneari (elioterapia), devono:

- a. Issare **bandiera rossa** e posizionare apposita **cartellonistica** ben visibile e redatta in più lingue, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa, nonché lateralmente ai limiti della relativa concessione (in modo da garantirne la visibilità anche dalla prevista fascia di transito), riportante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – STRUTTURA APERTA PER FINI ED ATTIVITA’ NON BALNEARI – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;**

- b. Evitare di offrire servizi specifici (p.e. noleggio e locazione di unità da diporto, ecc.) che possano indurre gli utenti alla balneazione.

Per i predetti periodi di apertura, resta fermo l'obbligo di munirsi delle dotazioni di primo soccorso e di garantire il regolare funzionamento del relativo locale a tal fine dedicato.

6. E' fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari e, per le spiagge libere, ai Comuni di procedere a frequenti ricognizioni per verificare il corretto posizionamento in sito di tutti i segnali e cartelli installati nonché di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

## **Art. 2**

### **Zone di mare riservate ai bagnanti.**

1. Durante la stagione balneare (**1° maggio - 30 settembre**) sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Imperia, ricomprese nella fascia di **200 metri** dalle spiagge e di **100 metri** dalle scogliere o coste a picco.
2. Il limite di tale zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari-gestori di strutture balneari, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, riportanti il nome della struttura, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni (comunque nel numero minimo di tre).

Nelle zone adibite alla balneazione situate in prossimità dell'imboccatura dei porti minori, detti gavitelli dovranno essere posizionati ad una congrua distanza dalla costa, da comunicarsi previamente all'Autorità Marittima. Questi dovranno altresì essere posizionati ad una distanza non superiore ai 10 metri l'uno dall'altro, collegati tra di loro con cavo tarozzato galleggiante, e disposti sia parallelamente che perpendicolarmente in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni delle strutture balneari.

Ove la configurazione dei fondali non consenta il posizionamento a tale distanza, detti gavitelli potranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordare preventivamente con l'Autorità Marittima.

3. È fatto obbligo ai concessionari - gestori di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posti e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi, o comunque resi illeggibili. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni spiagge libere frequentate da bagnanti.

4. I concessionari-gestori di strutture balneari e, per le spiagge libere, i Comuni, devono segnalare il limite entro cui possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato con galleggianti di colore bianco, a distanza non superiore a 5 metri l'uno dall'altro, le cui estremità sono ancorate al fondo. Nel caso la profondità di metri 1,60 sia superata entro 10 metri dalla costa, in sostituzione del segnalamento a mare, deve essere posizionando a terra un adeguato numero di cartelli, ben visibili agli utenti (redatti in più lingue), recanti la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**

5. Per i tratti di arenile non assentiti in concessione, il limite delle predette zone (limite acque destinate alla balneazione e limite acque sicure) deve essere segnalato a cura dei Comuni che, nel caso non possano provvedervi, dovranno, prima della stagione balneare, apporre sulle spiagge libere adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti (redatta in più lingue – Italiano/inglese/francese/tedesco), recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE (200 METRI)  
NON SEGNALATO”**

**“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**

6. I concessionari- gestori di strutture balneari e, per le spiagge libere, i Comuni, al termine della stagione balneare, dovranno rimuovere i gavitelli stessi ed i relativi corpi morti.
7. I concessionari-gestori di strutture balneari e, per le spiagge libere, i Comuni sono tenuti ad eliminare ed in ogni caso a segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa per la balneazione ( es: per la presenza di scogli, fondali insufficienti, materiale affiorante) con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA”**

*(indicare il pericolo specifico)*

8. Durante la stagione balneare, nelle zone di mare riservate alla balneazione, **dalle ore 8.30 alle 19.30** e comunque in presenza di bagnanti, **E' VIETATO**:

a) il transito di unità a motore o a vela (compresi windsurf, kite-surf e similari), ad eccezione di:

- natanti da diporto di piccole dimensioni privi di motore, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili;
- unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di polizia ed altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;
- mezzi appartenenti all'A.R.P.A.L., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione (riconoscibili dalla dicitura “Servizio campionamento”);
- mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall'Autorità Marittima);

Le unità di cui ai precedenti punti devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito;

- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima;
  - c) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli da diporto e sportivi (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili), salvi i casi previsti dalle vigenti norme;
  - d) il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). In ogni caso è vietata l'evoluzione di surf, kite-surf e windsurf a distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti;
  - e) la pesca, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
9. È vietato inoltre l'**atterraggio** di ogni tipo di unità nei tratti di arenile in concessione a strutture balneari e nelle spiagge libere, salvo apposita autorizzazione rilasciata dalla competente Amministrazione Comunale;
10. Nei **casi di necessità**, l'eventuale attraversamento della zona di mare riservata alla balneazione, dovrà avvenire adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, ponendo la massima attenzione alla presenza di bagnanti in prossimità dell'unità, tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla costa. In tali circostanze i concessionari-gestori delle strutture balneari dovranno avvertire prontamente i bagnanti, tramite altoparlante o megafono, i quali dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza da detti mezzi.
11. Il nuotatore che, durante la stagione balneare, si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione **ha l'obbligo** di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri) previsti per i subacquei, meglio indicati al successivo art. 6.
12. Con riferimento alla condotta di natanti ed unità da diporto si richiamano inoltre le disposizioni, per quanto compatibili, di cui alle Ordinanze in premessa (in particolare l'Ordinanza n. 19/2016, n. 31/03, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di limiti di velocità e distanza dalla costa per le unità da diporto nell'ambito del Compartimento Marittimo di Imperia), nonché il D.Lgs. 171/05 (Codice per la nautica da diporto) ed il D.M. 146/08 (Regolamento di attuazione del Codice per la nautica da diporto).

### Art. 3

#### Zone di mare vietate alla balneazione

1. E' **VIETATA** la balneazione:
- a) all'interno dei porti, degli approdi e dei punti d'ormeggio, nonché nel raggio di 200 metri dalla relativa imboccatura e dalle strutture foranee più esterne, salvo quanto previsto dal precedente art.2 punto 2;
  - b) all'interno dei corridoi di lancio ed atterraggio, autorizzati ed adeguatamente segnalati;
  - c) entro un raggio di 100 metri da navi mercantili adibite al traffico di merci e passeggeri, in navigazione o alla fonda in rada;
  - d) entro un raggio di 50 metri da insediamenti (impianti di pesca o acquacoltura, opere di captazione di acqua di mare, scarichi, etc.), autorizzati ed adeguatamente segnalati;
  - e) alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;

- f) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione ovvero interdette per motivi di sicurezza dalle competenti Autorità;

#### Art. 4

### Disciplina del servizio di salvamento

1. Durante l'orario d'apertura al pubblico, come stabiliti dagli Enti locali, il concessionario - gestore di ogni struttura balneare deve organizzare e garantire il servizio di salvamento ed assistenza bagnanti con almeno **un assistente**, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione (**nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%**). Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare della concessione, il numero degli assistenti deve essere incrementato, eventualmente anche in consorzio o in altra forma associata con strutture limitrofe, in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

Nel periodo compreso **tra il 1/5 ed il 31/5 e tra il 16/9 ed il 30/9** l'assistente bagnanti, qualora la battigia ed il mare siano totalmente non interessati dalla presenza di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione, può essere impegnato in altre attività all'interno della struttura balneare. Il gestore di struttura balneare dovrà predisporre un idoneo modello organizzativo aziendale capace di allertare l'assistente bagnanti, tale da garantirne la presenza al sopraggiungere di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione.

2. A bordo di piscine o vasche adibite alla balneazione ed insistenti - anche in parte - su aree demaniali marittime, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, durante l'orario d'apertura, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo, devono essere presenti assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:
- a) per impianti aventi vasche con specchi acqueei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti;
  - b) per impianti aventi vasche con specchi acqueei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione.

Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato **in aggiunta** al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini. L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione deve essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

3. I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate devono comunicare alla Capitaneria di porto di Imperia le modalità con le quali viene effettuato il servizio di salvamento, trasmettendo, preventivamente all'apertura della struttura balneare, la "scheda informativa" debitamente compilata in allegato n° 1 alla presente Ordinanza.
4. Il servizio di salvamento può essere assicurato attraverso **consorzio o altra forma associata**, ovvero da un'impresa (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati, previa elaborazione di un piano siglato dai soggetti interessati secondo il format in allegato n. 3 - da sottoporre ad autorizzazione di questa Autorità Marittima - che



contenga una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l'indicazione del fronte mare (come risultante dai rispettivi titoli), delle posizioni delle postazioni di salvataggio, delle unità di salvamento impiegate e dei nominativi del personale addetto.

Ai fini dell'attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti, l'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, in metri lineari, venga sorvegliato (in quanto compreso nel totale dei tratti degli arenili in concessione che intendono consorziarsi).

Il numero delle postazioni dovrà essere rapportato ai criteri di cui al precedente punto 1 ovvero una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare (**nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%**).

La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti norme, ogni struttura balneare sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.

5. L'assistente bagnanti adempie un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, 2° comma del Codice Penale e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Al di fuori dei casi di forza maggiore, detto assistente non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio (salvo quanto previsto al punto 1 del presente articolo), se non previa sostituzione con altro operatore abilitato. Egli deve:
- a) abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto;
  - b) indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" ben visibile. Eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche, dovranno avere le caratteristiche della maglietta di salvamento;
  - c) essere dotato delle seguenti **dotazioni individuali**: fischietto professionale con tre camere indipendenti, un paio di pinne di misura idonea, maschera con snorkel. Ai fini di una maggiore tutela degli stessi assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso, può essere utilizzato un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un casco protettivo di sicurezza (se in prossimità di litorali rocciosi) di colore rosso;
  - d) deve stazionare nella postazione di cui al successivo paragrafo 6 o in mare sull'unità di servizio al fine di assumere, in ogni circostanza, la posizione che consenta la più ampia visuale possibile, tenendo altresì un comportamento consono al ruolo ed al servizio assicurato;
  - e) fornire, in ogni occasione, la massima collaborazione all'Autorità Marittima, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale, nonché trasmettendo senza ritardo la scheda di segnalazione in allegato 2 alla presente Ordinanza al verificarsi di incidenti sugli arenili o in acqua;
  - f) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, **limitatamente** ai compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
  - g) chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico.
6. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi nel punto mediano della relativa zona di 80 metri di fronte mare e comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità dell'antistante specchio acqueo (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di

piattaforma sopraelevata), a cura dei concessionari-gestori delle strutture balneari, devono essere prontamente disponibili le seguenti dotazioni:

- a) un binocolo, un megafono;
- b) una unità a remi di colore rosso, idonea al servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare (conforme al modello previsto per la nautica da diporto) munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi ed, in via facoltativa, di un idoneo sistema di ancoraggio. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere posizionata in modo per essere pronta all'impiego, consentendo l'effettuazione delle operazioni di varo da parte di un singolo soggetto nel minor tempo possibile;
- c) n.1 rullo fissato saldamente al terreno, con almeno 200 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle).

7. Le strutture destinate a colonie balneari non sono soggette al rispetto del periodo e dell'orario minimi di apertura di cui all'art.1 della presente Ordinanza. Nel caso in cui il periodo e l'orario di apertura non coincidano con quelli del predetto articolo, il gestore della struttura balneare dovrà assicurare che sia esposta idonea cartellonistica di cui al punto 10. Il servizio di vigilanza dell'assistente bagnanti per tali strutture deve essere articolato prevedendo almeno un assistente bagnanti ogni 25 utenti della colonia.

Ad esclusione delle deroghe di cui al precedente capoverso, alle strutture di cui al presente articolo si applicano tutte le previsioni contenute nella presente Ordinanza.

8. Ogni struttura balneare, in aggiunta a quanto disposto dai precedenti articoli, deve essere dotata di un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto e munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, ogni 25 metri di fronte mare o frazione.
9. Al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento è data **facoltà, in aggiunta – non in alternativa** – di utilizzare le dotazioni di salvataggio (sull'utilizzo delle quali l'assistente bagnanti di turno sia stato adeguatamente addestrato) ritenute più efficaci, in relazione alle mutevoli circostanze di fatto, per portare a termine il soccorso/assistenza ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale.

I dispositivi di Protezione individuale dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.

10. Al di fuori dell'orario di apertura al pubblico delle strutture balneari, nel rispetto degli orari minimi di cui all'art. 1 c.,2 lett. e) della predetta Ordinanza, il concessionario/gestore delle predette strutture deve issare su apposito pennone ben visibile una **bandiera rossa**, con significato di "*assenza di servizio di salvataggio*" nonché posizionare apposita cartellonistica, ben visibile ed in più lingue, per informare l'utenza in merito alla chiusura della struttura balneare e della conseguente balneazione non sicura al di fuori di tali orari.

La **bandiera rossa** deve inoltre essere issata a cura del concessionario/gestore, quando lo stato del mare sia pericoloso, o comunque quando sussistano situazioni di pericolo, con significato di "*avviso di bagno a rischio o pericoloso*" il quale dovrà provvedere ed ripetere più volte il predetto avviso anche tramite altoparlante. In tali circostanze il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato.

11. Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso. Esso dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica (Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro - Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) una croce rossa, o bianca su sfondo verde, riportante l'indicazione di "locale di primo soccorso".

All'interno dello stesso dovranno essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni di primo soccorso:

- a) tre bombole di ossigeno monouso, da 1 litro cadauna, in stato di efficienza, in corso di validità e senza riduttore di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Ove tra le dotazioni di primo soccorso la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura.

- 12. Il suddetto locale, ove possibile e in prossimità delle spiagge libere, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata nella immediata vicinanza della struttura balneare e a disposizione della stessa.
- 13. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 14. E' facoltà dell'Autorità Marittima procedere, per casi particolari ed in deroga al comma precedente, a determinazioni/autorizzazioni diverse dalle precedenti in ordine allo svolgimento del servizio di salvataggio, dietro motivata istanza dei soggetti interessati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza.
- 15. I concessionari di strutture balneari (e, per le spiagge libere, i Comuni) sono tenuti ad eliminare ed, in ogni caso, ad indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere temporaneo o permanente.
- 16. Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità Marittima, tramite chiamata al **NUMERO BLU 1530** (numero telefonico gratuito, valido su tutto il territorio nazionale, **riservato esclusivamente ad emergenze e soccorso in mare**), o alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia, via radio (**canale 16 VHF**) o telefono (**0183-66061**). Considerata la delicatezza ed importanza del servizio i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità della organizzazione del soccorso ed ostacolare reali interventi urgenti.
- 17. In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori di struttura balneare – concessionari ovvero Comuni per le spiagge libere possono affiancare ad esso un servizio di salvataggio aggiuntivo ed indipendente composto da due unità: cane di salvataggio e conduttore. In tali casi, il concessionario/gestore dovrà comunicare preventivamente alla locale Autorità Marittima l'attivazione di tale servizio, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.  
Il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione rilasciata da organismi a tal fine riconosciuti nonché di tutti i certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti.

## Art. 5

### Utilizzo delle moto d'acqua per il salvamento

In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori / concessionari di struttura balneare possono collocare presso la postazione di salvamento, una moto d'acqua propulsa con sistema ad idrogetto quale ausilio all'unità di salvamento prevista, assicurando le seguenti condizioni:

- effettuare apposita comunicazione alla locale Autorità Marittima;
- la moto d'acqua deve essere di colore rosso e riportare la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco su entrambi i fianchi o viceversa;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per il servizio di salvataggio ovvero – per breve durata e ferme restando le previsioni di sicurezza contenute nella presente Ordinanza e nell'Ordinanza 19/2016 – per effettuare prove di efficienza dell'unità e per addestramento del personale alla condotta del mezzo ed al recupero bagnante in difficoltà;
- l'unità deve impiegare l'apposito corridoio di lancio o in alternativa, durante l'arco giornaliero della balneazione può stazionare in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione collegata ad un corpo morto da rimuovere a fine stagione balneare;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, deve essere presente una persona munita del titolo abilitativo da assistente bagnanti. Uno dei due membri dell'equipaggio può essere l'assistente bagnanti in servizio;
- entrambe le persone a bordo durante l'uscita a mare devono indossare una cintura di salvataggio ed idoneo casco di protezione;
- la moto d'acqua deve essere dotata di una barella di salvataggio che sia:
  - a) idonea a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa per il trasporto/recupero di infortunati;
  - b) assicurata per mezzo di sganci rapidi.

Resto inteso che in caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

## Art. 6

### Disciplina della pesca ed esercizio di attività subacquee

1. Durante la stagione balneare (1° maggio - 30 settembre), l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, —compresa quella subacquea, **è vietato** nella fascia di mare riservato prioritariamente alla balneazione, come specificata all'articolo 2 della presente Ordinanza, tra le ore 08:30 e le ore 19:30. Da moli e scogliere, naturali o artificiali è consentita anche in tali orari la sola pesca con una canna, purché non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca. **In caso di presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei sopracitati, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.**

2. L'esercizio di attività subacquee in genere, e della pesca subacquea in particolare, è regolato dagli art. 128-131 del D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 (e successive modifiche ed integrazioni). **È SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea:
  - a) nelle zone di mare frequentate da bagnanti, entro 500 metri dalle spiagge ed entro 100 metri dalle coste a picco;
  - b) nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui all'art. 3;
  - c) dal tramonto al sorgere del sole;
  - d) a distanza inferiore a 100 metri da navi ancorate fuori dai porti.
3. E' sempre **vietato** attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4. Chiunque esercita attività subacquee, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza nei modi previsti ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 1639/68, e cioè: di giorno, con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico d'appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente.
5. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
6. Per gli ulteriori aspetti in materia si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'Ordinanza n. 31/03 del Capo X del Regolamento approvato con l'Ordinanza 19/2016, citata in premessa.

#### **Art. 7**

##### **Disciplina dell'esercizio di sci nautico e paracadutismo ascensionale**

La disciplina dello sci nautico è regolata dal D.M. 26.01.1960, e successive modifiche ed integrazioni, che si applica (per quanto compatibile) anche al paracadutismo ascensionale, nonché al traino di giochi acquatici. Le predette attività, se effettuate per conto terzi, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Capitaneria di porto mediante apposizione di nulla osta in calce alla comunicazione di cui al Capo XI del Regolamento approvato con l'Ordinanza 19/2016, citata in premessa

#### **Art. 8**

##### **Disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto**

La disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto è regolata dagli art. 2, 27 (paragrafo 6) e 42-49 del D. Lgs. 171/05 e successive modifiche ed integrazioni. Si rinvia inoltre alle norme del Capo XI del Regolamento approvato con l'Ordinanza 19/2016, citata in premessa.

## **Art. 9**

### **Disciplina della navigazione di moto d'acqua (acquascooter o jet-ski)**

La disciplina relativa alla navigazione di moto d'acqua, acquascooter *jet ski* ed unità simili è contenuta nel Capo V del Regolamento approvato con l'Ordinanza 19/2016, citata in premessa.

## **Art. 10**

### **Disciplina dell'utilizzo di propulsori acquatici (acquascooter subacquei)**

La disciplina relativa alla navigazione e all'impiego di propulsori acquatici ed unità simili è contenuta nel Capo V del Regolamento approvato con l'Ordinanza 19/2016, citata in premessa.

## **Art. 11**

### **Corridoi di lancio e di atterraggio**

La disciplina relativa ai corridoi di lancio e di atterraggio è contenuta nel Capo III del Regolamento approvato con l'ordinanza 19/2016, citata in premessa.

## **Art. 12**

### **Norme di sicurezza per i natanti**

La disciplina relativa alle norme di sicurezza per i natanti è contenuta nel Regolamento approvato con l'ordinanza 19/2016, citata in premessa.

## **Art. 13**

### **Disposizioni finali**

1. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 20/2016 ed ogni disposizione di questo Comando in contrasto con la presente. Essa deve essere esposta per l'intera stagione balneare, a cura dei concessionari (e, per le spiagge libere, dei Comuni), all'ingresso delle strutture balneari in luogo ben visibile all'utenza ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.
2. La validità delle norme della presente Ordinanza che non si riferiscano esplicitamente ad un determinato periodo temporale, ovvero che non siano direttamente riconducibili ad una determinata attività consentita esclusivamente in un determinato periodo temporale, non è limitata alla sola stagione balneare ma si estende all'intero anno solare.
3. Come strumento di ausilio ai concessionari di strutture balneari è stata predisposta una *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 4) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune predisposizioni in materia di sicurezza e di norme sull'utilizzo e la gestione dell'area demaniale marittima assentita in concessione.
4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni interessati, alla Provincia di Imperia, alla Regione Liguria ed alle altre pubbliche amministrazioni competenti;
  - b) invio alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria delle imprese balneari ed agli enti di promozione turistica;
  - c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
  - d) inserimento nel sito web della Capitaneria di Porto di Imperia, all'indirizzo "<http://www.guardiacostiera.gov.it/imperia/Pages/ordinanze.aspx>."
5. Eventuali deroghe nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza dettate da particolari conformazioni dei luoghi ovvero altre circostanze di specifica peculiarità, saranno vagliate dall'Autorità Marittima su motivata istanza degli interessati da presentare entro la data del 1 giugno.
6. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro illecito amministrativo o penale, ai sensi degli art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, della Legge Regionale n.2 del 07.02.2008 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) degli art. 53-57 del D. Lgs. 171/05, del D.Lgs. del 09.01.2012 n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della L. 4 giugno 2010 n. 96), o degli art. 650 e 673 del Codice Penale, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose derivanti dal proprio comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità. E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi del Codice della Navigazione, della L. 689/81 e delle vigenti norme, a rimozione forzata e misure cautelari o amministrative nei confronti di ogni tipo di unità navale o veicolo.-

Imperia, lì \_23.05.2018\_

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Marco PARASCANDOLO  
Documento firmato in originale



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
IMPERIA**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (anche via fax al numero 0183- 652224 o all'indirizzo email [cpimperiamit.gov.it](mailto:cpimperiamit.gov.it)) cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Imperia, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

<b>QUADRO A</b>	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ ( ) in via _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
<input type="checkbox"/> Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

**Parte da compilare a cura degli/II'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:**

<b>QUADRO B</b>	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	<b>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</b>	
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	

**Principali obblighi previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge**

- Mantenere operativi i servizi di salvataggio secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata ordinanza;
- Durante l'orario di balneazione il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei previsti brevetti in corso di validità.
- Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. Deve essere previsto, inoltre, n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.
- L'assistente ai bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile ed essere dotato delle prescritte dotazioni individuali.
- Presso ogni postazione di salvataggio devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia: un binocolo; salvagenti anulari o del tipo "bay-watch", con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno, lunga almeno 200 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare; un paio di pinne; un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. L'utilizzo della moto d'acqua come mezzo nautico integrativo da destinare al servizio di salvamento deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso dove sono tenute pronte all'uso le prescritte dotazioni di pronto soccorso.
- Esporre un tabellone con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dall'Ordinanza stessa, segnalare con cartellonistica plurilingue o idonee ed apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (200 mt. dalla costa) con boe di colore rosso.

**Eventuali violazioni della stessa saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, ai sensi degli artt. 673 C.P., artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.**

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza  
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)





**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  
IMPERIA**  
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO \_\_\_\_\_

STRUTTURA BALNEARE													
LOCALITA'													
COMUNE													
DATA													
ORA													
LUOGO INTERVENTO	<input type="radio"/> Spiaggia <input type="radio"/> Mare – distanza battigia metri... <input type="radio"/> Scogliera												
STATO DEL TEMPO	<input type="radio"/> BUONO <input type="radio"/> CATTIVO <input type="radio"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="radio"/> VARIABILE TENTENTE AL PEGGIORAMENTO												
STATO DEL MARE	<input type="radio"/> CALMO <input type="radio"/> POCO MOSSO <input type="radio"/> MOSSO <input type="radio"/> AGITATO												
RESISTENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	<table border="0"> <tr> <td align="center" colspan="3">INIZIALI COGNOME</td> <td align="center" colspan="3">INIZIALI NOME</td> </tr> <tr> <td align="center"><input type="text"/></td> <td align="center"><input type="text"/></td> <td align="center"><input type="text"/></td> <td align="center"><input type="text"/></td> <td align="center"><input type="text"/></td> <td align="center"><input type="text"/></td> </tr> </table>	INIZIALI COGNOME			INIZIALI NOME			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INIZIALI COGNOME			INIZIALI NOME										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
SESSO ETA' M F .....													
CAUSA INCIDENTE <input type="radio"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO.....) <input type="radio"/> ANNEGAMENTO <input type="radio"/> SVENIMENTO <input type="radio"/> CONGESTIONE <input type="radio"/> FERITA DA TAGLIO <input type="radio"/> DOLORE AL TORACE <input type="radio"/> MALDI TESTA	<input type="radio"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="radio"/> MEDUSA <input type="radio"/> PUNTURA DI PESCE <input type="radio"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="radio"/> VOMITO <input type="radio"/> CRISI DI PANICO <input type="radio"/> EMORRAGIA <input type="radio"/> CONVULSIONI <input type="radio"/> ALTRO.....												
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="radio"/> GUARDIA COSTIERA <input type="radio"/> 118 <input type="radio"/> ALTRO (specificare.....)												
ANNOTAZIONI													
Nome assistente bagnanti compilatore													

La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n. **0183-652224** o e-mail:**cpimperiamit.gov.it**) entro 24 ore dall'evento alla Capitaneria di Porto di Imperia.

<b>Comunicazione consorzi tra strutture balneari</b>		
LOCALITÀ:		
COMUNE:		
STRUTTURE BALNEARI CONSORZIATE:	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m.</u> _____ <input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m.</u> _____ <input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m.</u> _____ <input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m.</u> _____ <input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m.</u> _____ TOTALE fronte mare: <u>m.</u> _____
RECAPITI TELEFONICI DELLE PARTI DEL CONSORZIO:		
_____ _____ _____ _____		
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO  TURNAZIONE ASSISTENTI BAGNANTI	_____ _____ _____ _____ _____	
Si allega alla presente comunicazione stralcio planimetrico e copia del frontespizio del titolo concessorio indicante i metri lineari dei fronte mare		

\_\_\_\_\_

Località, data

Timbro e firma dei soggetti coinvolti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Check-list autoverifica</b>		
Tipo di struttura: _____ Concessionario: _____ C.D.M. n. _____ di Registro, n. _____ di Repertorio - Pratica n° _____ rilasciata da comune di _____, scadenza: _____ Eventuali autorizzazioni ex art. 24 reg. Cod. nav. in possesso. Estremi: _____ _____		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
La struttura balneare è gestita dal titolare della concessione demaniale marittima?		
L'attività è gestita ai sensi dell'art. 45/bis Cod. nav. rilasciato da _____ il _____, n. _____ dell'autorizzazione, con scadenza in data _____, in capo a _____.		
La C.D.M. è in regime di proroga sino alla data del _____ giusta foglio n° _____ in data _____ del Comune di _____ Ultimo canone corrisposto pari a Euro _____ versamento del _____		
Abbattimento barriere architettoniche ai sensi della Legge 104/92. Conc. edilizia n° _____ - del _____ rilasciata dal comune di _____.		
Autorizzazione sanitaria n° _____ del _____ rilasciata dal comune di _____. Autorizzazione scarichi in fognatura ed estremi relativa concessione edilizia: _____		
Regolamento Balneare Comunale e Ordinanza di sicurezza balneare esposti?		
Altre attività oggetto di gestione ai sensi dell'art. <b>45/Bis Cod. Nav.</b> _____, autorizzazione n. _____ del _____ validità _____ Rilasciata da _____ in capo a _____		
Cartello con indicazione del Nome dello Stabilimento: - Numero file di ombrelloni: - Numero totale di ombrelloni: - Numero totale di sedie a sdraio e lettini: - Numero di cabine presenti ed utilizzate: - Comunicazione del listino prezzi a Comune/ Regione in data:		

	SI	NO
Presenza cartellonistica prevista per Spiaggia Libera Attrezzata		
Elenco strutture assentite in concessione e riportate nell'atto concessorio: _____ _____ Lunghezza fronte mare: _____		
Segnalazione limite acque sicure (1.60 mt) a mezzo cartello o gavitelli bianchi – Segnalazione fascia riservata alla balneazione e segnalata con le previste boe rosse a 200 mt. dalla costa riportanti il nome dello stabilimento		
Comunicazioni per lo svolgimento di attività elioterapica – cartellonistica prevista		
Presenza del corridoio di lancio: - Estremi del titolo concessorio / autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente:_____		
Concessione Edilizia n°____ in data _____ rilasciata dal comune di _____ Autorizzazione Paesistica Ambientale in possesso:		
Organizzazione del Servizio di Salvataggio: Estremi dell'autorizzazione se espletato da consorzio:		
Servizio di salvataggio organizzato con un bagnino ogni 80 mt. Nome/i Bagnino/i:_____ Estremi Brevetto/i:_____ Compilazione ed Invio scheda notizie – All. 1 Ordinanza Sicurezza balneare		
Presenza dotazioni previste per l'espletamento del servizio di assistenza bagnanti (Maglietta, fischietto, pinne,maschera, snorkel,binocolo, rullo, Megafono).		
Presenza Salvagenti anulari omologati ai margini della CDM – Presenza Salvagente ogni 25 mt. di fronte mare della CDM.		
Conformità dell'imbarcazione di salvataggio all'Ordinanza di sicurezza balneare: Colore rosso, scritta salvataggio, nome dello stabilimento, remi, gaffa o mezzo-marinaio, Salvagente anulare omologato con 25 mt. di sagola ed, in via facoltativa, idoneo sistema di ancoraggio.		
Utilizzo Moto d'Acqua per il servizio di salvataggio / conformità alle prescrizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare: (colore rosso/scritta "Salvataggio sui lati"/ Elica intubata-idrogetto/ Barella) Comunicazione all'autorità Marittima per l'utilizzo effettuata in data _____ Estremi Autorizzazione:_____ Conducente ed estremi patente nautica_____		

	SI	NO
Eventuali Gavitelli assentiti in concessione: N° _____ Estremi dell'atto concessorio: _____		
Locale di Primo soccorso ad uso esclusivo ?		
Corretta segnalazione del locale di primo soccorso (croce bianca su campo verde)		
Materiali di primo soccorso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 3 bombole di ossigeno non inferiori a lt. 100 (1kg)</li> <li>- Eventuale presenza del riduttore di pressione con selettore di flusso</li> <li>- Cannula per respirazione bocca a bocca</li> <li>- Pallone AMBU con maschere facciali di misura 1-2-3-4-5</li> <li>- Mascherina per ossigeno terapia (adulto/bambino)</li> </ul>		
Presenza del materiale necessario per l'immediato utilizzo da detenere nel locale di primo soccorso – Articolo 4 punto 11 Ordinanza di sicurezza Balneare		
Attività di locazione/noleggio natanti Autorizzazione _____ Assicurazione _____		
La presente check-list non è, in ogni caso, esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune predisposizioni in materia di sicurezza e di norme sull'utilizzo e gestione di demanio marittimo.-		